

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL NOLEGGIO A FREDDO DI AUTOGRU, PIATTAFORME AEREE, CARRELLI ELEVATORI E SIMILI.

Art. 1

Oggetto del contratto

Il noleggio in oggetto è da intendersi “a freddo” nel senso che è caratterizzato dalla predisposizione da parte della ditta noleggiante a favore della ditta noleggiatrice, solo dei mezzi sopra specificati, corredati da quanto occorre per il perfetto funzionamento delle macchine, senza nessun apporto di mano d’opera, funzionamento e carburanti.

Art. 2

Obblighi del noleggiante

Il noleggiante con la sottoscrizione del presente contratto, attesta il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza dei mezzi/attrezzature, attesta inoltre che essi sono idonei ad eseguire le prestazioni per le quali vengono concessi in uso, nonché la loro conformità ai requisiti di cui al D.Lgs n. 81/2008.

Il noleggiante mette a disposizione del noleggiatore il manuale d’uso e manutenzione dei mezzi/attrezzature, rimane responsabile di quei difetti che i mezzi e/o le macchine potrebbero presentare in sede di lavoro, essendogli imputabile qualsiasi onere connesso al normale funzionamento del mezzo oggetto di noleggio.

Di conseguenza si dà il permesso al noleggiante o ai suoi rappresentanti o dipendenti di accesso in cantiere e/o stabilimento in qualsiasi momento per il controllo, la verifica e l’eventuale manutenzione straordinaria dei mezzi noleggiati.

Il noleggiante in particolare si obbliga a:

- garantire la conformità dell’attrezzatura (certificazione CE o per le attrezzature ante direttiva macchine o non oggetto di una norma armonizzata, dichiarazione di conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08);
- garantire il buono stato di conservazione ed efficienza dell’attrezzatura (effettuazione dei controlli e delle manutenzioni secondo quanto stabilito dal libretto d’uso dell’attrezzatura e delle verifiche di legge, per le attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08);

- acquisire una dichiarazione dalla quale risulti che il lavoratore sia formato ed addestrato all'uso.

Art. 3

Obblighi del noleggiatore

Il noleggiatore si impegna ad adoperare i mezzi con diligenza ed in conformità con le specifiche di costruzione e utilizzo senza apportare alcuna modifica.

Il noleggiatore acconsente alla ditta noleggiante o ai suoi rappresentanti o dipendenti, l'accesso ai mezzi/attrezzature oggetto del presente contratto, la verifica e l'eventuale manutenzione straordinaria dei medesimi, mentre restano a suo carico gli oneri relativi all'ordinaria manutenzione.

Il noleggiatore fornisce in allegato una dichiarazione con l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori che opereranno sui mezzi/attrezzature oggetto di contratto, dalla quale dovrà risultare che gli addetti individuati, sono solo lavoratori informati, formati ed addestrati adeguatamente, conformemente alle disposizioni del Titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/08, ove si tratti di attrezzature di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo decreto legislativo e sono in possesso della specifica abilitazione prevista.

Il noleggiatore si impegna a restituire i beni oggetto del presente contratto nello stato di conservazione esistente all'atto della consegna, fatta salva l'ordinaria usura.

Art. 4

Obblighi comuni

Per patto espresso tra le parti il noleggiante non potrà cedere a terzi il presente contratto e il noleggiatore non potrà costituire sub-noleggio dei mezzi/attrezzature noleggiati.

Art. 5

Impedimenti

Qualora si verificano impedimenti temporanei all'utilizzo del mezzo noleggiato, dipendenti da causa non imputabile al noleggiante, il noleggiatore sarà tenuto comunque alla corresponsione del nolo pattuito per tutta la durata dell'impedimento.

Se l'impedimento temporaneo è dovuto a causa del noleggiante, il noleggiatore non è tenuto a corrispondere il nolo per tutta la durata dell'impedimento. In questo caso, però, il noleggiante non risponde di eventuali danni per fermo cantiere o per mancata produzione e comunque il

risarcimento di eventuali danni a favore del noleggiatore non può superare il 10% del valore del contratto di noleggio.

Art. 6

Fatturazione

Se non diversamente stabilito, il noleggiante fatturerà il corrispettivo al noleggiatore. L'emissione della fattura avviene conformemente all'Offerta/Conferma d'Ordine ed alle condizioni generali. Qualora il noleggiatore ordinasse di fatturare a terzi, egli sarà responsabile in solido, nella sua veste di noleggiatore, rispetto alla terza parte in caso di eventuale mancato pagamento.

Art. 7

Responsabilità del noleggiatore

Il noleggiatore risponde dei propri errori, nonché del personale da egli nominato ed è civilmente responsabile dei danni provocati a cose e persone, derivanti dall'utilizzo del mezzo noleggiato, nonché, nei confronti del noleggiante, dei danni provocati al suddetto mezzo.

Art. 8

Assicurazioni

Il noleggiatore è tenuto alla stipula di una adeguata copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile verso terzi con obbligo in ogni caso di informare il noleggiante, senza ritardo e per iscritto, anche a mezzo fax, di qualsiasi evento dannoso relativo alla macchina oggetto di noleggio.

Art. 9

Inadempimento del noleggiatore

In caso di ritardato pagamento anche di una sola delle fatture per i canoni di noleggio, il noleggiante avrà il diritto di considerare risolto ipso iure il contratto, comunicandolo per iscritto, anche a mezzo fax e/o e-mail e di ritirare la macchina oggetto di contratto, che dovrà essergli messa immediatamente a disposizione, addebitandone al noleggiatore i relativi costi.

Art. 10

Controversie

Per tutte le controversie relative all'applicazione ed interpretazione del presente contratto, è esclusivamente competente il Tribunale di Modena.

Art. 11

Validità del contratto

Il presente contratto si intende perfezionato anche a distanza tramite telefax, posta e posta elettronica certificata.